

Legge sull'agricoltura

Modificazione del 16 dicembre 1994

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 1994¹⁾,
decreta:

I

La legge sull'agricoltura²⁾ è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1

¹ Le autorità incaricate di determinati compiti dalla presente legge devono, ogni qualvolta ciò sia necessario, in particolare trattandosi di applicare gli articoli 23, 23a, 23b e 31, designare commissioni di specialisti in cui siano rappresentate le cerchie interessate, tenuto conto delle regioni di montagna.

Art. 19 cpv. 1, ultimo periodo, 1^{bis}-1^{quater}

¹ *Ultimo periodo abrogato*

^{1bis} Il Consiglio federale può stabilire, per ogni gruppo di prodotti, prezzi soglia su:

- a. foraggi, paglia e stame;
- b. pannelli interi e frantumati per l'alimentazione animale, provenienti dalla trasformazione di semi oleiferi importati e destinati al mercato indigeno o al consumo dell'azienda stessa;
- c. merci dalla cui lavorazione derivano foraggi.

^{1ter} Il Dipartimento federale dell'economia pubblica stabilisce le aliquote di dazio per i singoli prodotti del gruppo corrispondente che non devono superare la differenza tra il prezzo franco dogana svizzera non sdoganato e il prezzo soglia. Il Consiglio federale stabilisce il modo in cui viene determinato il prezzo franco dogana svizzera non sdoganato. I provvedimenti di cui al presente articolo nonché agli articoli 19a-19f, 20e e 21 sono finanziati mediante una quota dei proventi doganali derivanti dall'importazione dei prodotti menzionati nel presente articolo.

¹⁾ FF 1994 IV 923

²⁾ RS 910.1

I^{quater} Per consentire un rilevamento statistico dei quantitativi importati, i prodotti di cui al capoverso 1^{bis} possono essere importati soltanto con un permesso d'importazione a tenore dell'articolo 23 capoverso 3.

Art. 19f cpv. 3

³ I contributi sono anzitutto coperti con i proventi delle tasse secondo il capoverso 1 e con le quote a destinazione vincolata dei proventi doganali secondo l'articolo 19.

Art. 20e

6. Finanziamento

I provvedimenti intesi a orientare la produzione vegetale sono finanziati anzitutto con le quote a destinazione vincolata dei proventi doganali giusta l'articolo 19.

Art. 21, titolo marginale, cpv. 1 e 2 secondo periodo

IV. Smercio di foraggi indigeni

¹ *Abrogato*

² ... I fondi necessari sono attinti anzitutto alle quote a destinazione vincolata dei proventi doganali giusta l'articolo 19.

Art. 23

B. Importazione ed esportazione
1. Importazione
1. Principio

¹ I dazi d'importazione sui prodotti agricoli sono determinati, tenendo conto degli altri settori economici, in modo che non sia compromesso lo smercio di prodotti agricoli indigeni dello stesso genere a prezzi adeguati conformemente ai principi della presente legge.

² La competenza e la procedura per la determinazione delle aliquote di dazio sono rette dalla legislazione doganale, fatte salve disposizioni contrarie.

³ Ai fini di una sorveglianza statistica delle importazioni, il Consiglio federale può stabilire che determinati prodotti agricoli possono essere importati soltanto con un permesso. Per quanto concerne le misure di salvaguardia che il Consiglio federale può prendere senza applicare le clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali conformemente all'articolo 1 della legge sulle misure economiche esterne¹⁾ o all'articolo 7 della legge sulla tariffa delle dogane²⁾, il Dipartimento federale dell'economia pubblica può sospendere il rilascio di permessi fino alla decisione del Consiglio federale.

⁴ L'applicazione di clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agrario è retta dall'articolo 11 della legge sulla tariffa delle dogane.

¹⁾ RS 946.201

²⁾ RS 632.10

Art. 23a

2. Prezzi soglia

¹ Il Consiglio federale può stabilire prezzi soglia. Nei settori nei quali occorre procedere spesso ad adeguamenti ed è necessaria un'azione rapida, il Consiglio federale può affidare la fissazione dei prezzi soglia al Dipartimento federale dell'economia pubblica, che decide dopo consultazione del Dipartimento federale delle finanze.

² L'importo dei prezzi soglia è fissato in conformità con i principi della presente legge. L'aliquota di dazio corrisponde alla differenza fra il prezzo soglia e il prezzo franco dogana svizzera non sdoganato. Il Consiglio federale stabilisce il modo in cui viene determinato il prezzo franco dogana svizzera non sdoganato.

Art. 23b

3. Contingenti doganali

¹ Il quantitativo e la ripartizione cronologica dei contingenti doganali sono fissati in base ai principi della presente legge.

² Il Consiglio federale può stabilire il quantitativo e la ripartizione cronologica dei contingenti doganali nell'ambito della tariffa doganale.

³ Nei settori nei quali occorre procedere spesso ad adeguamenti ed è necessaria un'azione rapida, il Consiglio federale può delegare la competenza per la fissazione del quantitativo e della ripartizione cronologica dei contingenti doganali al Dipartimento federale dell'economia pubblica o ai servizi ad esso subordinati. Il Consiglio federale stabilisce i principi.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce i principi per la ripartizione del quantitativo dei contingenti doganali. La loro assegnazione deve essere pubblicata.

⁵ L'assegnazione dei contingenti doganali può essere subordinata ad una prestazione all'interno del Paese che sia in un rapporto ragionevole con l'importazione, segnatamente al ritiro di prodotti dello stesso genere, di provenienza indigena e di qualità commerciale usuale. I produttori di derrate agricole e le organizzazioni che si occupano della loro utilizzazione non hanno di norma diritto a contingenti doganali qualora siano protetti dagli oneri connessi all'assegnazione di contingenti, quali segnatamente l'obbligo di ritiro di prodotti dello stesso genere di provenienza indigena.

Art. 23c

4. Destinazione vincolata

Una quota dei proventi doganali provenienti dall'importazione di prodotti agricoli è devoluta direttamente all'agricoltura. Il Consiglio federale stabilisce l'importo di detta quota a destinazione vin-

colata. A tal fine tiene conto dell'importo dei proventi da tasse riscosse al confine a destinazione vincolata prelevate prima dell'entrata in vigore della presente regolamentazione.

Art. 23d

5. Contributi
volontari

¹ Se i settori economici interessati versano, sui prodotti agricoli importati, contributi volontari destinati alla valorizzazione dei prodotti agricoli indigeni, il Consiglio federale può, ai fini dell'adempiimento di impegni presi a livello internazionale, prescrivere l'importo massimo consentito di detti contributi. Può delegare questa competenza al Dipartimento federale dell'economia pubblica.

² Se l'importo massimo consentito dei contributi viene ridotto in base ad accordi internazionali, la riduzione avviene nella stessa proporzione dei dazi. In casi giustificati, sono consentite deroghe a tale norma.

Art. 24 cpv. 2

² I sussidi che la Confederazione dovesse assegnare a favore dell'esportazione di bestiame da reddito e d'allevamento, come pure di prodotti dell'economia zootecnica e del latte, sono prelevati in primo luogo sul ricavo delle tasse riscosse conformemente alla presente legge nonché sulle quote a destinazione vincolata dei proventi doganali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli.

Art. 24a cpv. 1, frase introduttiva

¹ Se vi è obbligo di ritiro giusta l'articolo 23b capoverso 5, il Consiglio federale può disporre che un importatore: ...

Art. 25 cpv. 1, terzo periodo

¹ ... Le spese della Confederazione devono essere anzitutto coperte con il ricavo delle tasse riscosse conformemente alla presente legge nonché con le quote a destinazione vincolata dei proventi doganali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli.

Art. 26 cpv. 1 lett. b e cpv. 1^{bis}, 4 e 5

¹ Tanto per assicurare l'approvvigionamento regolare del Paese con latte e latticini, quanto per agevolare lo smercio del latte a prezzi adeguati secondo i principi della presente legge, l'Assemblea federale può, tenuto conto degli interessi dell'economia nazionale:

- b. ordinare la riscossione di tasse sul latte e sulla panna destinate al consumo. I ricavi di queste tasse servono a coprire le spese per l'utilizzazione del latte;

^{1bis} Le quote a destinazione vincolata dei proventi doganali derivanti dall'importazione di latte e di latticini, di oli commestibili e di grassi commestibili, incluse le materie prime e i prodotti semifiniti necessari alla loro fabbricazione, nonché di gelato commestibile e di semilavorati necessari alla fabbricazione di gelato commestibile servono a coprire le spese per l'utilizzazione del latte. Le quote doganali a destinazione vincolata dei proventi doganali derivanti dall'importazione di formaggio servono anzitutto a ridurre il prezzo del formaggio indigeno di buona qualità prodotto razionalmente e smerciato all'interno del Paese.

⁴ e ⁵ *Abrogati*

Art. 106

F. Fondi

I fondi alimentati conformemente alla presente legge mediante tasse e quote a destinazione vincolata di proventi doganali devono essere iscritti nel conto di Stato della Confederazione.

II

Disposizioni transitorie

¹ Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 1 lettera f dell'Accordo GATT del 15 aprile 1994¹⁾ sull'agricoltura, i mezzi finanziari di sostegno interno all'agricoltura, riducibili in seguito agli impegni contratti dalla Svizzera nei confronti del GATT/OMC, sono destinati, nell'ambito dell'applicazione della legislazione agricola, al finanziamento di provvedimenti non riducibili giusta le disposizioni del GATT/OMC.

² Ciò facendo, si considerano la situazione generale dell'economia e le condizioni quadro sociali e finanziarie.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 1994

Il presidente: Kùchler

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 16 dicembre 1994

Il presidente: Claude Frey

Il segretario: Duvillard

Data di pubblicazione: 27 dicembre 1994¹⁾

Termine di referendum: 27 marzo 1995

6969

¹⁾ FF 1994 V 1045

Legge sull'agricoltura Modificazione del 16 dicembre 1994

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1994
Année	
Anno	
Band	5
Volume	
Volume	
Heft	52
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	27.12.1994
Date	
Data	
Seite	1045-1050
Page	
Pagina	
Ref. No	10 118 028

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.